



In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

☒ vigente al **10/09/2026** 

 Cerca

☐ originario

☐ multivigente

## DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/2025)*

(GU n.5 del 08-01-1998 - Suppl. Ordinario n. 4)

[visualizza atto intero](#)

< [nascondi](#)

vigente al **10/09/2026**

### Articoli

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **29-6-2024**

al: **31-12-2026**

[aggiornamenti all'articolo](#)

### Art. 13

(Ravvedimento).

**1.** La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; (13)

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso; (20) (21)

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; (4) (13)

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **((oltre))** il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno **((...))** nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **((oltre un anno))** dall'omissione o dall'errore; **((30))**

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **((dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'[articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del [decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#)))**; **((30))**

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'[articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4](#), **((senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'[articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#), e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'[articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#). La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni))** indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, [comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#); (29) **((30))**

**((b-quinques) a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'[articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), relativo alla violazione constatata ai sensi dell'[articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4](#), senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del [decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#));))**  
**((30))**

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni **((...))**. (4) (13) **((30))**

**1-bis.** COMMA ABROGATO DAL [D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157](#).

**1-ter.** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli [articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, e 54-bis del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

**1-quater.** Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

**2.** Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

**((2-bis. Se la sanzione è calcolata ai sensi dell'articolo 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinques), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate.))**  
**((30))**

**((2-ter. La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.))**

**((30))**

- 3.** Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
- 4.** COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 26 GENNAIO 2001, N. 32](#).
- 5.** Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. (1)

-----

AGGIORNAMENTO (1)

Il [D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203](#) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso più sfavorevole al contribuente."

-----

AGGIORNAMENTO (4)

Il [D.lgs. 30 marzo 2000, n. 99](#) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente."

-----

AGGIORNAMENTO (13)

La [L. 13 dicembre 2010, n. 220](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che "Le disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011".

-----

AGGIORNAMENTO (20)

Il [D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158](#) ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.

-----

AGGIORNAMENTO (21)

Il [D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158](#), come modificato dalla [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.

-----

AGGIORNAMENTO (30)

Il [D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87](#), ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

APPROFONDIMENTI

- [aggiornamenti all'atto](#)
- [atti aggiornati](#)
- [atti correlati](#)

FUNZIONI

- [esporta](#)
- [esporta in Akoma ntoso](#)

Normattiva

Collegamenti veloci

Con il contributo di

In collaborazione con